



COMUNE DI NUVOLERA (BS)

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E
L'UTILIZZO DEGLI ORTI URBANI**

I N D I C E

Articolo 1 - DEFINIZIONE	3
Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE	3
Articolo 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE	3
Articolo 4 - DURATA DELL’ASSEGNAZIONE	4
Articolo 5 - ESCLUSIVITA’	5
Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE	5
Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	6
Articolo 8 - COLTIVAZIONI	6
Articolo 9 - RICOVERI	6
Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI	7
Articolo 11 - DIVIETI	7
Articolo 12 - ORARI	8
Articolo 13 - COMITATO	8
Articolo 14 - VIGILANZA	8
Articolo 15 - REVOCA	9
Articolo 16 - FURTO, DANNI E INFORTUNI	9
Articolo 17 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI	9
Articolo 18 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE	9
Articolo 19 - ENTRATA IN VIGORE	10

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Per “orto urbano” s’intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all’uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini.

L’orto urbano è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Gli orti urbani vengono assegnati tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica.

Per la partecipazione al bando il concorrente dovrà possedere entrambi i seguenti requisiti:

- essere cittadini/e maggiorenni residenti in Nuvolera da almeno un anno,
- essere in regola con i versamenti dei tributi locali nei confronti del Comune di Nuvolera;

Per l’assegnazione degli orti costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti:

- anzianità del richiedente;
- dimensione del nucleo familiare;
- anni di residenza nel Comune di Nuvolera;
- stato attuale di occupazione;

Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si riserva di definire il numero di lotti da assegnare, previa stipula di apposita convenzione, ad uno o più dei seguenti soggetti:

- scuole di Nuvolera;
- associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche difficoltose.

Articolo 3 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione degli orti urbani avviene tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica come di seguito indicato.

Annualmente, nel mese di gennaio/febbraio, accertata la presenza di orti non assegnati, il Comune procede alla **pubblicazione di apposito bando** per l’assegnazione dei medesimi orti urbani.

L’avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e diffuso per almeno 15 giorni consecutivi;

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria;

Effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione dell'orto urbano.

L'assegnazione sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria che verrà formata sulla base dei seguenti punteggi:

a) anzianità del richiedente:

- 5 punti: età da 18 a 49 anni compresi;
- 10 punti: età da 50 a 59 anni compresi;
- 15 punti: età da 60 a 69 anni compresi;
- 20 punti: età oltre i 70 anni compresi;

b) dimensione del nucleo familiare:

- 2 punti per ogni componente;

c) residenza nel Comune di Nuvolera:

- 2 punti: per ogni 5 anni di residenza;

d) stato di occupazione:

- 20 punti: disoccupato/a;
- 15 punti: lavoratore/trice in cassa integrazione;
- 12 punti: pensionato/a;
- 10 punti: lavoratore/trice in mobilità;
- 5 punti: esodato/a;
- 3 punti: inoccupato;

In caso di parità di punteggio precede l'assegnatario più anziano anagraficamente.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni consecutivi.

Nell'ipotesi in cui la graduatoria contenga un numero di assegnatari superiore alle disponibilità, la stessa avrà validità fino al suo naturale esaurimento.

Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto, che verrà intestato al soggetto concessionario.

I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il perimetro dal camminamento.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica. In caso di carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

La concessione avrà durata biennale, con scadenza al 31 dicembre del biennio, a partire dalla data di stipula del contratto.

Non è previsto il rinnovo automatico del contratto. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del contratto, i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo biennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 2. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte.

E' ammessa la risoluzione anticipata del contratto da parte dei concessionari.

In caso di risoluzione anticipata del contratto ovvero in caso di rinuncia per qualsiasi motivo dell'orto assegnato, subentra il primo dei richiedenti presenti nella graduatoria di cui all'art. 3. Qualora il primo richiedente in graduatoria rifiuti la proposta di assegnazione dell'orto, verrà eliminato dalla graduatoria stessa.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.

Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Nuvolera decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 - ESCLUSIVITA'

L'orto viene assegnato ad un unico titolare che ne è responsabile e che deve coltivarlo direttamente: questi non può cederlo, darlo in affitto, avvalersi di manodopera retribuita se non per causa di forza maggiore previa autorizzazione del Comune.

In caso di malattia o altro impedimento, il titolare può farsi sostituire, per un periodo non superiore ad un anno e senza diritto di subentro da parte del sostituto, previa segnalazione scritta al Comune.

Articolo 6 – CANONE DI CONCESSIONE E SPESE STRAORDINARIE

Il canone annuo di concessione (non frazionabile) è fissato in €. 25,00 che l'assegnatario si impegna a versare mediante bollettino postale o mediante bonifico bancario a favore del Comune di Nuvolera.

Il concessionario, unitamente al canone di concessione di cui sopra, sarà tenuto a corrispondere annualmente un importo forfettario (non frazionabile) di €. 15,00 per i consumi di acqua da versare entro il 31 gennaio di ogni anno. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare tale importo alla fine del biennio contrattuale, sulla scorta dei consumi effettivamente rilevati nel corso dell'anno precedente.

Detti importi sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.V.A. ai sensi del DPR 633/72 in quanto trattasi di attività istituzionale dell'ente.

Per la prima annualità il canone annuo di concessione deve essere versato alla stipula del contratto. Per le annualità successive verrà versato entro il 31 gennaio di ogni anno;

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno successivo, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 - **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è obbligato a:

- a) provvedere alla manutenzione delle parti comuni;
- b) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- c) non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- d) mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- e) contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate e affisse in bacheca;
- f) pagare il canone annuo (art. 6) stabilito dal Comune;
- g) sottoscrivere e rispettare le presenti linee guida;
- h) vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- i) pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;

Articolo 8 - **COLTIVAZIONI**

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione. Costituisce deroga al precedente periodo l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni od enti no profit di promozione sociale di cui al precedente art. 2, e su specifica autorizzazione dell'Ente concedente.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 - **RICOVERI**

I ripostigli sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale. I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento.

Articolo 10 - **ALTRE COSTRUZIONI**

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 11 - **DIVIETI**

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- j) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- k) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- l) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- m) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 12 - **ORARI**

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni.

Articolo 13 - **COMITATO**

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente.

Presiede la prima assemblea di costituzione del comitato l'Assessore o il suo delegato.

Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- **predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;**
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua.

Articolo 14 - **VIGILANZA**

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. Copia delle chiavi (o in alternativa altro sistema di chiusura, ad es. lucchetto con combinazione) delle parti comuni verrà consegnata dall'ufficio tecnico del Comune al Presidente del Comitato.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Presidente del Comitato.

Articolo 15 - **REVOCA**

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dalle presenti linee guida comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- mancato utilizzo dell'area;
- **mancato pagamento del canone di concessione;**
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione delle costruzioni concesse e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;
- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 5;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

In caso di decesso del conduttore, l'orto sarà assegnato ai familiari, qualora questi ne facciano domanda. Nell'anno successivo si valuterà la sussistenza dei requisiti di cui alla presente regolamentazione in capo al familiare subentrante al fine di poterlo confermare o affidare ad altro richiedente.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PGT o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 16 - **FURTO, DANNI E INFORTUNI**

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento alle presenti linee guida.

Articolo 17 - **MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI**

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 18 - **GHIACCIO E SGOMBERO NEVE**

L'Amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

Articolo 19 - ENTRATA IN VIGORE

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta comunale che le approva ed in conformità alle disposizioni di legge presenti in materia.